

	ALLEGATO A	
	SCHEMA DI CONVENZIONE DI RICERCA TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA	
	SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E IL DIPARTIMENTO DI	
	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE DEL POLITECNICO DI MILANO PER LA	
	COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, NEL PROGETTO REG4IA	
	RESILIENZA E SICUREZZA DEL TERRITORIO + AZIONE PILOTA 5G*- CUP	
	E99I26000080001, DI UN APPROCCIO INNOVATIVO DI GESTIONE DEL RISCHIO	
	IDRAULICO	
	TRA	
	l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata	
	come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal	
	Direttore _____, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione come da DGR	
	n. ____ del ____.	
	E	
	Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (in seguito indicato	
	come Politecnico), C. F. 80057930150, P. IVA 04376620151, con sede in Piazza Leonardo da	
	Vinci, 32 - Milano, rappresentato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di Ingegneria	
	Civile e Ambientale, _____, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 21,	
	comma 2, lettera c) dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep.	
	n. 623/2012	
	(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)	
	PREMESSO CHE	
	- la Regione Emilia-Romagna, in seguito indicata come Regione, in qualità di Regione partner,	
	ha aderito al progetto "REG4IA -Resilienza e la Sicurezza del Territorio + azione pilota 5G"	
	finanziato dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, e sottoscritto il	

	relativo Accordo attuativo REG4IA Resilienza e la Sicurezza del Territorio + azione pilota 5G,	
	approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1058 del 30/06/2025.	
	Nell’ambito di tale progetto è stato previsto il PoC 3.7: Modelli di simulazione d'esonazione	
	di fiumi e corsi d'acqua (in seguito “Gestione innovativa del rischio alluvioni”), proposto	
	dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, da realizzarsi con il	
	coinvolgimento di soggetti pubblici mediante accordi di collaborazione onerosi ai sensi	
	dell’art. 15 della legge n. 241/1990, come da documentazione progettuale e quadro economico	
	approvato;	
	– l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia	
	operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione	
	finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa	
	demandate dalla L.R. 1/2005;	
	- il Politecnico, nel corso degli anni, ha sviluppato riconosciute competenze a scala nazionale	
	e internazionale sulle tematiche della valutazione del danno alluvionale;	
	- l’Agenzia e il Politecnico hanno espresso la volontà di realizzare attività di studio, ricerca e	
	supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche in materia di prevenzione,	
	pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio idraulico/alluvioni relative alla	
	realizzazione del PoC “Gestione innovativa del rischio alluvioni;	
	– le Parti rientrano tra i soggetti di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale “le	
	amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;	
	– l’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “Codice dei contratti	
	<i>pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al</i>	
	<i>Governo in materia di contratti pubblici</i> ” – stabilisce le condizioni che devono essere	
	soddisfatte affinché la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al	

	perseguimento di obiettivi di interesse comune, e priva di corrispettività sinallagmatica, non	
	rientri nell’ambito di applicazione del predetto codice;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE	
	Art.1 (Finalità ed oggetto)	
	1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell’ambito del POC	
	“Gestione innovativa del rischio alluvioni”, delle rispettive finalità istituzionali, nel settore	
	della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e	
	gestione delle emergenze relative al rischio idraulico.	
	2. L’Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con il Politecnico al fine di	
	supportare la proficua collaborazione, tramite attività organizzate secondo una	
	programmazione concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere	
	sviluppando i temi riportati nell’allegato B.	
	Art. 2 (Programma delle Attività)	
	1. I temi di cui all’art. 1 saranno sviluppati secondo il “Programma delle Attività”, che	
	costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione (Allegato B) nel quale	
	sono dettagliate le attività, i deliverable, le tempistiche ed il contributo delle Parti nell’ambito	
	del progetto REG4IA di cui alla Delibera di Giunta regionale n. ----- del -----;	
	2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall’Agenzia e dal Politecnico nel	
	rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.	
	Art. 3 (Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)	
	1. Il Responsabile per l’attuazione della presente convenzione è il Responsabile	
	dell’Area sistema di allertamento e centro operativo regionale presso l’Agenzia regionale,	
	_____.	
	2. Per il Politecnico, il Responsabile tecnico scientifico delle attività oggetto della	
	presente convenzione è la _____.	

	3. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato	
	Tecnico a carattere temporaneo così composto:	
	a. per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	
	b. per la Direzione regionale coordinatrice del progetto REG4IA,	
	c. per Arpae _____ ;	
	d. _____ per il Politecnico, il Responsabile scientifico della presente convenzione è la Prof.ssa	
	_____ ;	
	4. All’eventuale variazione dei componenti provvede, su segnalazione delle parti, il	
	Direttore dell'Agenzia.	
	5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.	
	6. I compiti del Comitato tecnico consistono:	
	– nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono	
	contemplare tutte le tipologie elencate nell’allegato B;	
	– nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle	
	modalità attuative del programma delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi,	
	gestionali e finanziari;	
	– nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i	
	risultati conseguiti.	
	7. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività	
	previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.	
	8. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata al Responsabile dell’Area	
	sistema di allertamento e centro operativo regionale.	
	Art. 4 (Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)	
	1. Il Politecnico sulla base di linee concordate con l’Agenzia, si impegna a svolgere le	
	attività programmate con continuità per l’intero periodo concordato, rispettando i termini	

	previsti, e a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle interruzioni e delle modifiche	
	operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.	
	2. Al responsabile tecnico-scientifico dell’Agenzia spetterà il compito di organizzare, in	
	accordo con il Politecnico, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie	
	per lo svolgimento delle attività previste, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Ateneo	
	e senza vincoli di subordinazione nei confronti dell’Agenzia.	
	3. L’Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella	
	sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all’espletamento delle attività previste	
	nella presente convenzione.	
	4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell’Agenzia.	
	Art. 5 (Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)	
	1. L’Agenzia si impegna ad erogare al Politecnico un contributo massimo complessivo pari	
	ad € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) a titolo di rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute per l’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, a fronte di idonea	
	rendicontazione.	
	2. Detto contributo verrà liquidato, secondo le indicazioni comunicate da Agenzia, come	
	segue:	
	a. anticipazione del 20% alla stipula della convenzione;	
	b. saldo dopo l’approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte, previa	
	presentazione di relazione conclusiva.	
	3. L’erogazione del saldo da parte dell’Agenzia avverrà a valle della redazione dei	
	documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a	
	fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare	
	entro e non oltre il 31 gennaio 2027.	
	4. L’oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all’attività di interesse comune	

	delle parti, la documentazione complessiva di spesa dovrà riportare il CUP E99I26000080001.	
	Le somme erogate saranno utilizzate dal Politecnico per le attività della presente convenzione.	
	5. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione,	
	non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un’operazione di scambio beni-servizi dietro	
	corrispettivo, bensì un rimborso spese per l’attività di interesse comune svolta dal Politecnico	
	che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del	
	DPR n.633/72 e s.m.i..	
	Art. 6 (Proprietà intellettuale)	
	1. Le Parti si danno atto che per realizzazione delle attività oggetto della presente	
	convenzione, si applica quanto previsto dal citato Accordo attuativo sottoscritto da Regione	
	“REG4IA Resilienza e la Sicurezza del Territorio + azione pilota 5G”, dall’Iniziativa RE4IA,	
	dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito dall’art. 239 del d.l.	
	19/05/2020, n. 34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020, n. 77, (c.d. “Rilancio”).	
	2. Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto nell’Accordo attuativo di cui al	
	precedente punto 1, e specificamente l’art. 14 Proprietà intellettuale.	
	Le Parti coinvolte nella presente convenzione non assumono alcuna responsabilità nel caso in	
	cui una delle Parti abbia usato ovvero utilizzi, per l’esecuzione delle attività oggetto della	
	presente convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano	
	ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà intellettuale o altri diritti di privativa.	
	- Le Parti, qualora ne ricorrano i presupposti, si impegnano a rilasciare:	
	a. i prodotti dei progetti documentali e la documentazione di codice e software sotto licenza	
	CC-BY 4.0 (Creative Commons);	
	b. il codice sorgente del software, sviluppato su indicazione del committente pubblico, sotto	
	licenza aperta che rispetti le indicazioni delle Linee guida AgID su "acquisizione e riuso di	
	software per le Pubbliche Amministrazioni";	

	c. i dati prodotti dai progetti e rilasciabili come open data, sotto licenza CC0 o CC-BY 4.0, o	
	altra equivalente o meno restrittiva ai sensi delle Linee Guida AgID "recanti regole tecniche	
	per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico".	
	3. Le Parti dichiarano di essere edotte in merito alle seguenti condizioni di REG4IA:	
	a. il software prodotto nell'ambito del progetto verrà pubblicato sul repository pubblico	
	Developers Italia o equiparati con aggiornamenti incrementali al raggiungimento di ciascuna	
	milestone prevista per le singole PoC;	
	b. la Regione sarà responsabile della pubblicazione del codice relativo alle PoC di propria	
	competenza, garantendone la conformità agli standard di documentazione previsti dalle Linee	
	guida AgID;	
	c. la Regione Toscana, in qualità di Regione Capofila del Progetto REG4IA in parola, come	
	riportato in premessa, coordinerà la gestione complessiva del repository, definendo le modalità	
	operative per la gestione dei contributi, i diritti di amministrazione e gli standard tecnici di	
	interoperabilità;	
	d. le sandbox e gli ambienti di test per lo sviluppo e la sperimentazione delle soluzioni di IA e	
	Federated Learning saranno predisposti a cura di Regione, nel rispetto dei requisiti di sicurezza	
	informatica e dell'architettura tecnologica condivisa;	
	e. Regione è responsabile del trattamento dei dati utilizzati nelle proprie PoC e della loro	
	conformità al GDPR, assumendosi l'onere di effettuare le necessarie valutazioni d'impatto sulla	
	protezione dei dati e di implementare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la	
	sicurezza dei dati personali eventualmente trattati.	
	4. In coerenza con la Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, le Parti si	
	impegnano inoltre a "promuovere la neutralità tecnologica di software e piattaforme della	
	Pubblica Amministrazione, per offrire alternative all'utilizzo esclusivo di soluzioni	
	proprietarie", favorendo, per le soluzioni basate su intelligenza artificiale, la pubblicazione di	

	pesi, codice per l’addestramento e/o il fine-tuning, codice per l’inferenza, dati di addestramento e/o di fine-tuning, architettura con licenza aperta.	
	5. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.	
	6. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti convengono che le attività oggetto della presente convenzione non saranno oggetto di tutela brevettuale in quanto REG4IA ne prevede la pubblicazione	
	Art. 7 (Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)	
	1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.	
	2. Il Politecnico si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia-	
	3. Per “informazioni confidenziali” (di seguito indicate come “Informazioni Confidenziali”) si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile e/o intangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, comunicate dall’Agenzia al Politecnico, per l’esecuzione della presente convenzione, per iscritto o trasmesse fisicamente. Tali Informazioni Confidenziali sono comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la specifica dicitura “Confidenziale” e/o “Riservato”. Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere	

	riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione	
	ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere al Politecnico entro 30 (trenta)	
	giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.	
	4. Il Politecnico si impegna a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni	
	Confidenziali ricevute dall’Agenzia in esecuzione della presente Convenzione, nonché a	
	proteggere tali informazioni in conformità con il principio di buona fede, usando precauzione	
	e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque	
	con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.	
	5. Il Politecnico si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo scopo della	
	presente convenzione le Informazioni Confidenziali dell’Agenzia o comunque acquisite	
	nell’esecuzione della presente convenzione.	
	In particolare, il Politecnico si impegna a:	
	a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali dell’Agenzia;	
	b) utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’Agenzia esclusivamente per effettuare attività	
	finalizzate all’esecuzione della presente convenzione;	
	c) non utilizzare, direttamente o indirettamente, servizi, piattaforme o strumenti basati su	
	tecnologie di intelligenza artificiale (IA) per trattare, in qualsiasi forma, le Informazioni	
	Confidenziali ricevute, ivi incluso mediante elaborazione, analisi, traduzione, sintesi,	
	generazione o archiviazione, in modo tale da comportare, anche solo potenzialmente, la	
	trasmissione o la condivisione delle medesime con soggetti terzi, ovvero il loro utilizzo per	
	allenare modelli IA pubblici, inclusi i fornitori di tali servizi, anche ove i dati siano	
	anonimizzati e/o pseudonimizzati, senza previa autorizzazione scritta dell’Agenzia.	
	d) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le	
	Informazioni Confidenziali dell’Agenzia;	

	e) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni	
	Confidenziali dell’Agenzia	
	f) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali dell’Agenzia all’interno della	
	propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali	
	Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti	
	nella presente convenzione.	
	6. Rimane inteso che il Politecnico, all’interno della propria organizzazione, dovrà utilizzare	
	un livello di sicurezza, nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni	
	Confidenziali dell’Agenzia, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie	
	Informazioni Confidenziali.	
	7. Il Politecnico dovrà comunicare all’Agenzia eventuali divulgazioni delle Informazioni	
	Confidenziali di cui sia venuta a conoscenza.	
	8. Le Parti riconoscono che le Informazioni Confidenziali possano essere considerate “know-	
	how” o “segreti industriali” conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e	
	99 c.p.i..	
	9. Nel caso in cui una Parte sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti	
	emessi dall’autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di	
	riservatezza, detta Parte dovrà immediatamente avvisare l’altra al fine di consentirle di fare	
	opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione	
	in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la	
	Parte sia legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.	
	10. Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni	
	di risarcimento per i danni, patrimoniali (nella duplice accezione di danno emergente e lucro	
	cessante) e non patrimoniali, subiti da Agenzia nonché da loro clienti e/o terzi e derivanti da	
	responsabilità contrattuale e/o negoziale e/o prenegoziale o a qualunque altro titolo per la	

	violazione degli obblighi di confidenzialità di cui alla presente convenzione non potranno in	
	nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, il	
	contributo previsto dalla presente convenzione, quantificato in Euro 45.000,00 (Euro	
	quarantacinquemila/00).	
	11. Il Politecnico non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente	
	e senza avere accesso alle informazioni riservate e confidenziali di Agenzia, stiano effettuando	
	ricerche nello stesso campo di attività oggetto della presente convenzione. Pertanto, Agenzia	
	riconosce che le presenti obbligazioni di riservatezza e confidenzialità sono limitate, per quanto	
	riguarda il Politecnico, al gruppo di ricerca composto dalla Prof.ssa Daniela Molinari.	
	La composizione del presente gruppo di ricerca potrà essere soggetta a variazioni, che il	
	Politecnico si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia.	
	12. Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabiliti nella presente convenzione	
	cesseranno dopo cinque anni dalla scadenza della presente convenzione.	
	13. Il Politecnico individuerà il soggetto a cui attribuire il ruolo di gestore delle informazioni	
	riservate e confidenziali e lo comunicherà ad Agenzia.	
	14. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità qui stabiliti non si applicano alle informazioni	
	che:	
	a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell’arte prima o al momento in	
	cui vengono comunicate al Politecnico;	
	b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate al Politecnico, per fatto non	
	imputabile al Politecnico;	
	c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;	
	d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale del Politecnico che non ha avuto	
	accesso alle Informazioni Confidenziali.	
	15. In caso di risoluzione per qualsiasi motivo della presente convenzione, il Politecnico dovrà:	

	a) restituire all’Agenzia, o ad altra persona da questa designata, tutti i documenti inclusi nelle	
	Informazioni Confidenziali;	
	b) restituire all’Agenzia, o ad altra persona da questa designata, ogni copia di tutti i documenti,	
	pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali;	
	c) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento	
	posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di	
	archiviazione automatica. In tal caso, qualora l’informazione venga ripristinata, sarà onere di	
	tale Parte eliminarla.	
	Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di	
	cui si dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.	
	16. Le informazioni fornite da Agenzia e quelle che possano, con o senza elaborazione, essere	
	derivate dalle Informazioni Confidenziali sono e resteranno di proprietà esclusiva di Agenzia.	
	In virtù della presente convenzione, il Politecnico non acquisisce alcun diritto, proprietà o	
	licenza sulle Informazioni Confidenziali di Agenzia. Nessuna disposizione della presente	
	convenzione o altra dichiarazione formulata in esecuzione della stessa potrà essere interpretata	
	come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto di proprietà industriale e non sulle	
	Informazioni Confidenziali stesse.	
	Art.8 (Protezione dei dati personali)	
	1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività	
	previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento	
	UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di	
	seguito denominato GDPR).	
	2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere	
	in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al	
	GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare	

	quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del	
	GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli	
	articoli da 15 a 22 del GDPR.	
	3. Per l'esecuzione della presente convenzione, qualora sia necessario trattare i dati	
	personali di titolarità dell'Agenzia quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si	
	impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente	
	sottoscritto, il Politecnico quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei	
	compiti e delle funzioni stabiliti nella convenzione medesima.	
	4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in	
	materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente	
	articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel	
	momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla	
	presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad	
	ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle	
	informazioni da fornire loro.	
	Art. 9 (Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)	
	1. La presente convenzione, alla cui sottoscrizione si provvede con firma digitale, ai sensi	
	del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, decorre dalla data della sua	
	sottoscrizione ed ha validità fino al 31 dicembre 2026.	
	2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente per comprovate cause, sopravvenute ed	
	indipendenti dalla volontà delle parti e per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni	
	di pubblico interesse. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da	
	inviare alle altre Parti tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi. Il recesso	
	non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita.	
	3. La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di	

	inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori agli impegni di cui all'art. 3 e degli altri	
	obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad	
	adempiere da parte di uno dei due soggetti, da comunicarsi mediante PEC.	
	Art. 10 (Copertura assicurativa)	
	1. Il Politecnico garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità	
	civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della	
	presente convenzione.	
	2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori	
	a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente	
	normativa.	
	3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si	
	rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle	
	specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.	
	Art. 11 (Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)	
	1. Le Parti convengono fin da ora che le attività oggetto della presente convenzione non	
	sono di tipo sperimentale e non comportano esposizione al rischio.	
	2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che	
	venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.	
	3. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività	
	specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono	
	individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo,	
	le Parti concordano che quando il rispettivo personale si trova a svolgere attività di	
	collaborazione presso la sede dell'altra, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle	
	risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al sopra citato personale,	
	esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela	

	della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi,	
	esclusa la sorveglianza sanitaria.	
	4. Il personale delle Parti firmatarie del presente accordo è tenuto alla osservanza delle	
	disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con	
	atti e regolamenti della sede ospitante.	
	Art. 12 (Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)	
	1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,	
	di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione	
	della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14	
	marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli	
	obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche	
	amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione	
	e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e	
	trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente	
	convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.	
	2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti la	
	presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e	
	alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a	
	vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento	
	previsti dai sopracitati codici e regolamenti.	
	Art. 13 (Controversie e foro competente)	
	1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non	
	componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione,	
	interpretazione o scioglimento, le parti eleggono come foro esclusivo competente quello di	
	Bologna.	

[illegible]